



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

IL CONTENZIOSO TRANSNAZIONALE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE:
QUESTIONI APERTE E NUOVE FRONTIERE PER L'INTERPRETE ITALIANO
ROMA, MARTEDI' 24 FEBBRAIO 2024

IL COORDINAMENTO TRA LE FONTI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE
NEL CONTENZIOSO TRANSFRONTALIERO

AVVOCATA GENERALE DELLA PROCURA GENERALE DELLA CASSAZIONE
DOTT.SSA RITA SANLORENZO

Il diritto internazionale privato disciplina i rapporti giuridicamente rilevanti tra soggetti privati (o pubblici che agiscono *iure privatorum*) che non si esauriscono interamente in un unico ordinamento statale.

Le questioni fondamentali che pongono queste fattispecie riguardano:

- L'individuazione della competenza giurisdizionale;
- L'individuazione della disciplina sostanziale;
- L'efficacia delle sentenze emanate nelle controversie transfrontaliere.

L'individuazione del giudice competente e quella della legge applicabile sono questioni distinte, e vanno affrontate separatamente ed in successione tra loro.

Le regole sulla giurisdizione incidono su quelle a proposito dell'individuazione della disciplina sostanziale del rapporto perché indicano l'ordinamento in cui la questione dovrà essere risolta sulla base delle norme di diritto internazionale privato ivi vigenti.

Qualora in base alle norme sulla competenza giurisdizionale spetti al giudice italiano occuparsi della controversia, questi non dovrà necessariamente applicare la legge sostanziale italiana al rapporto controverso.

Il processo invece sarà sempre regolato dalla legge italiana.

L'individuazione della fonte cui affidarsi per la soluzione delle questioni che presentano le controversie transfrontaliere è questione centrale e complessa.

Gli Stati hanno piena competenza a disciplinare autonomamente le questioni che presenta la materia **ma**

il particolarismo degli Stati crea conflitti e genera rischi di *forum e/o law shopping*.

Lo strumento individuato per perseguire il coordinamento è la cooperazione interstatale e sovrastatale per l'adozione di norme di diritto internazionale privato e processuale uniformi.

Esse vengono poste dallo strumento convenzionale (convenzioni bilaterali o multilaterali, ossia accordi fra più Stati che possono essere negoziate anche da apposite organizzazioni intergovernative, p. es. la Conferenza dell'Aja).

Per quanto riguarda l'Unione Europea, a partire dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 la cooperazione giuridica e giudiziaria in materia civile finalizzata alla realizzazione di uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" è stata inserita tra le competenze normative degli organi comunitari (artt. 67 e 81 TFUE).

L'"europeizzazione" del diritto internazionale privato e processuale, ha arricchito il novero delle fonti di un ventaglio di Regolamenti dall'oggetto settoriale.

Da questo composto quadro deriva per il giudice italiano, in quanto giudice europeo, il compito di individuare la norma a cui fare riferimento per risolvere la questione di diritto internazionale privato comporta la considerazione de:

- Il diritto dell'Unione europea;
- le convenzioni internazionali multilaterali o bilaterali (anche la UE ne può sottoscrivere);
- le norme interne di diritto comune, in particolare per l'Italia la legge 31 maggio 1995, n. 218 (l'art. 2 ne sancisce il carattere "cedevole" di fronte alle convenzioni ed alle norme europee).

Il diritto dell'Unione vanta un primato sulle norme interne.

Il giudice che rilevi un contrasto fra norme dell'Unione e norme interne deve per regola disapplicare le seconde a favore delle prime, che presentano un carattere di cedevolezza rispetto alle prime.

Più complesso il rapporto tra il diritto dell'Unione e le convenzioni.

Ovviamente, se queste sono sottoscritte dall'Unione medesima, esse prevarranno sulla fonte regolamentare.

Se le convenzioni sono sottoscritte dai singoli Stati (e non risalgono ad epoca anteriore al 1958, v. art. 351, par. 1, TFUE) occorre comunque verificare la presenza di clausole specifiche (cd. di compatibilità o di disconnessione).

Le regole di giurisdizione

La legge italiana (art.3 L. n. 218/1995) fissa le regole generali per l'individuazione della giurisdizione del giudice italiano.

Il criterio generale è quello della residenza o domiciliazione del convenuto, ovvero della presenza in Italia di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio (co.1).

Il co.2 opera il rinvio ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968, anche quando il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente:

«In caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995 (Cass., S.U. n. 9971/2024; n. 2481/2025)»

La previsione del comma 2 si sostanzia dunque nella regola per cui l'art. 3 e le altre norme di sulla giurisdizione di fonte interna sono:

- inapplicabili nelle situazioni soggette al reg. 650/2012 sulle successioni, 4/2009 sugli alimenti, 848/2015 sull'insolvenza, 2016/1103 e 1104 sui regimi patrimoniali e in altre normative uniformi;
- nelle situazioni riconducibili al reg. 1215/2012 e al reg. 2019/1111, sono applicabili solo *in virtù* delle relative disposizioni (art. 6 del 1215 e articoli 6 e 14 del reg. 1111) e *alle condizioni* ivi previste.

Per quanto riguarda le materie diverse da quelle coperte dal regime di Bruxelles la giurisdizione italiana “sussiste anche in base ai criteri stabiliti per le competenze per territorio” (art. 3, co.2 seconda parte).

Quindi, per le materie diverse da quelle regolate dal Regolamento n. 1215 del 2012, i criteri di competenza per territorio si convertono in titoli di giurisdizione.

La struttura dell'art. 3 indica all'interprete la strada da compiere per individuare correttamente la competenza giurisdizionale di uno Stato.

La ricerca si deve muovere attraverso:

- la precisa individuazione della materia oggetto di controversia;
- a seguire, la ricerca della fonte che disciplina quel tipo di oggetto;
- la ricerca della disciplina che eventualmente la regoli attraverso il necessario coordinamento delle fonti.

Si esalta così l'importanza degli strumenti di ricerca delle fonti di riferimento.

Alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza di legittimità sulla giurisdizione nelle materie regolate dal Regolamento n. 1215/2012:

«In tema di giurisdizione del giudice italiano, la competenza speciale, prevista dall'art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012, sussiste anche nei casi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio non tragga propriamente fonte da un contratto, purché sia possibile individuare un'obbligazione giuridica liberamente assunta, poiché la nozione di materia contrattuale, a cui rimanda la citata disposizione, va interpretata facendo riferimento agli obiettivi ed all'impianto sistematico del regolamento, nonché ai principi desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali (Cass., S.U., n. 11387/2024)».

«La giurisdizione sulla domanda proposta dal convenuto, mediante chiamata in garanzia in un processo pendente in Italia, nei confronti di un soggetto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea appartiene al giudice italiano in virtù dell'art. 6, n. 2, Reg. CE n. 44 del 2001 (ratione temporis applicabile) e, poi, dell'art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012, da intendersi quali "successive modificazioni in vigore per l'Italia" della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamata dall'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995 (Cass., S.U., n. 29664/2024; v. anche Cass., n. 613/2024)».

Ipotesi di chiamata in causa di un vettore straniero svolta, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 79 del 2011, da un tour operator italiano, che era stato convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni occorsi ad una turista in Namibia, a seguito dell'improvviso scoppio di uno pneumatico del fuoristrada sul quale si trovava, nel corso di un'escursione organizzata L'azione di garanzia non è stata proposta autonomamente ma nell'ambito dello stesso giudizio già pendente relativo al rapporto principale.

In materia di obbligazioni alimentari

«La competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari è regolata dall'art. 3 del Reg. CE n. 4/2009, il quale si applica anche nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, dal momento che contempla, quali criteri di collegamento idonei a radicare la giurisdizione, la residenza abituale del creditore e del debitore, indipendentemente dal fatto che siano o meno cittadini dell'Unione».

Fattispecie relativa a una domanda di revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di scioglimento di un matrimonio celebrato in Albania tra cittadini albanesi, entrambi residenti in Italia. L'art. 45 della l n. 219 del 1995 è richiamato solo in relazione alla non generale applicabilità della Convenzione dell'Aja che peraltro non si occupava della giurisdizione.

La giurisdizione in materia di contratti conclusi dal consumatore (artt. 17, 18 e 19 del Regolamento n. 1215/2012).

La norma di favore dell'art. 18 trova applicazione laddove il soggetto che agisce possa essere qualificato come consumatore, e quando si presentino le condizioni poste dall'art. 17 lett. a), b) e c).

«La nozione di consumatore, secondo il diritto dell'Unione Europea, presuppone che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla propria sfera professionale e rivolta alla soddisfazione delle proprie esigenze di consumo privato, restando irrilevante l'eventuale possesso di specifiche competenze e conoscenze nel settore di riferimento (Cass., S.U., n. 25945/2024)».

«L'azione di responsabilità contrattuale intentata da un consumatore domiciliato in Italia nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero appartiene alla giurisdizione del giudice italiano - in virtù del criterio della "direzione dell'attività", cui all'art. 15, par. 1, lett. c, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011) - allorquando il detto istituto abbia svolto attività di sollecitazione al pubblico attraverso soggetti che si presentino quali suoi agenti o mediatori o che, appartenendo allo stesso gruppo o essendo in altro modo ad esso legati, abbiano comunque indotto un pubblico affidamento circa la riferibilità del proprio operato all'unitario centro di interessi facente capo alla medesima banca (Cass., S.U., n. 18636/2024)».

«In tema di contratti conclusi dal consumatore (nella specie, di mediazione immobiliare), l'inserimento dell'offerta di vendita del bene - in lingua inglese, su un sito internet accessibile in tutti gli Stati dell'Unione europea - non qualifica l'attività del mediatore come diretta verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (con conseguente giurisdizione esclusiva del "forum consumatoris" ex art. 18 del citato Regolamento), perché - secondo l'interpretazione della menzionata disposizione data dalla sentenza della CGUE del 7 dicembre 2010, in cause riunite C-585/08 e C-144/09 - a tale fine è necessario l'utilizzo di forme di comunicazione o di pubblicità intenzionalmente indirizzate, con impiego di risorse finanziarie, a svolgere l'attività in un paese diverso da quello del professionista stesso, mentre deve escludersi la predetta ipotesi normativa in caso di mero svolgimento dell'attività a mezzo internet, per sua natura accessibile in tutti i paesi indipendentemente dalla volontà di rivolgersi a consumatori di altri Stati (Cass., S.U., n. 18092/2024)».

In tema di illeciti civili:

«La proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost. (Cass. n.3642/2024)».

«Difetta la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda, avanzata nei confronti della Repubblica Popolare di Cina, di risarcimento dei danni derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid-19, in ragione dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, configurabile, quale norma internazionale consuetudinaria, per tutti gli atti "iure imperii", costituenti estrinsecazione della sovranità propria della potestà politica, ad eccezione di quelli lesivi di diritti inviolabili della persona ed integranti crimini di guerra o contro l'umanità (Cass., S.U., n. 16136/2024)».

